

**INTIMAZIONE****- 8 AGO. 2025**

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 30 luglio 2025 del Municipio del Comune di Locarno con cui si chiede l'approvazione del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità;

preso atto:

- dell'adozione da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 26 maggio 2025;
- della regolare pubblicazione;
- della crescita in giudicato della risoluzione, senza che siano stati interposti ricorsi o proposto il referendum;

considerato,

l'art. 9 cpv. 1 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, concernente le estensioni annuali e le estensioni temporanee, dispone che *"Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia"*.

Lo scopo della norma è quello di indicare che qualora in un caso specifico si rendesse necessaria una licenza edilizia per procedere alla realizzazione di un determinato manufatto, dovrà essere dapprima ottenuta quest'ultima e solo successivamente potrà essere accordato un diritto d'uso del suolo pubblico. D'altra parte, se la licenza edilizia è già stata concessa, non occorrerà ottenerne un'altra e si potrà richiedere direttamente l'autorizzazione per l'uso del suolo pubblico

In altre parole, l'intento è quello di indicare che la procedura di rilascio dell'autorizzazione o concessione per l'uso del suolo pubblico è necessariamente successiva alla procedura edilizia. Tuttavia, così come formulata, considerato anche che il titolo marginale dell'art. 9, la norma presta il fianco a confusione e può portare a credere che ogni autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico richieda di dover inoltrare una domanda di costruzione e ottenere una licenza edilizia. Per limitare questo rischio di confusione, si dispone per la seguente modifica d'ufficio:

Art. 9 cpv. 1

... omissis... previa licenza edilizia, laddove necessaria.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

Decisione n. Incarto008061 del 8 agosto 2025

risolve:

1. Sono approvati il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità del Comune di Locarno, riservato il punto seguente.
2. Si dispone per la seguente modifica d'ufficio del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico:


Art. 9 cpv. 1

... omissis... previa licenza edilizia, laddove necessaria.


3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti di terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Locarno, 6600 Locarno
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione


Marzio Della Santa

Il Giurista


Riccardo Passarella